



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria – adunanza pubblica – prima convocazione.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19.08.2016, N. 175 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA).

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale in modalità telematica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2020.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Viola Flavia	Sindaco	Presente
Weffort Laura Maria	Vice Sindaco	Presente
Tolloi Arianna	Consigliere	Presente
Valenti Gian Franco	Consigliere	Presente
Deffendi Claudio	Consigliere	Presente
Montanari Tommaso	Consigliere	Presente
Secolin Marco	Consigliere	Presente
Guadagnini Andrea	Consigliere	Presente
Gasparini Guido	Consigliere	Presente
Burgnich Gianpaolo	Consigliere	Presente
Gerin Francesca	Consigliere	Presente
Buffolin Adelio	Consigliere	Presente
Soliani Paolo	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario dott. Stefano Moro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Flavia Viola nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19.08.2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA CONTABILE

Visto il D.Lgs 19.08.2016, n. 175 che costituisce il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs 16.06.2017, n. 100 entrato in vigore il 27 giugno 2017.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate oppure che dovevano essere oggetto di razionalizzazione.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20.09.2017, con la quale si era provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria sopra indicata e, in tale contesto, si era preso atto che nessuna delle partecipazioni societarie individuate dovesse essere oggetto di un provvedimento di razionalizzazione, di cui al combinato disposto dell'art. 24, c. 1, e dell'art. 20, c. 1, del T.U.S.P.

Preso atto che l'art. 20, c. 4, del T.U.S.P. Recita: *“in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le P.A. approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura di cui all'art. 15 ed alla Sez. reg. di Controllo della Corte dei Conti”*).

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P., i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; quindi il Comune, fermo restando quanto appena detto, può mantenere partecipazioni in società:

- a. “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente pubblico partecipante o allo svolgimento della sua funzione, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee;
- e. servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

Tenuto conto che devono essere alienate od oggetto delle misure previste all'art. 20, c.1 e c 2 del T.U.S.P. (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione), le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie sopra elencate;
2. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, anche sul piano della convenienza

economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

3. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
4. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
5. partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (V. disposizione transitoria ex art. 26, c. 12-quinquies, del T.U.S.P.);
6. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
7. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
8. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite di cui all'art. 4 T.U.S.P..

Dato atto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3.bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i, e dato atto che l'affidamento di detti servizi alla società deve essere avvenuto tramite procedura ad evidenza pubblica oppure tramite affidamento in house providing a società che rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.,S.P..

Considerato che per le società in "house providing" sulle quali il Comune esercita il cd "controllo analogo" (IS.A. Srl e IRISACQUA Srl,) l'art. 16, c. 3, del T.U.S.P., come modificato dal D.Lgs n. 100/2017, prevede che debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente, cioè che nei rispettivi statuti vada inserito che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidato dal Comune o dai Comuni Soci (clausola che è stata inserita nei rispettivi statuti) e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato possa essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Rilevato che le società "in house" citate hanno provveduto ad adeguare i rispettivi statuti a tale previsione normativa.

Considerato che le partecipate IRISACQUA Srl ed IS.A. Isontina Ambiente Srl (rispettivamente affidataria diretta del Servizio Idrico Integrato da parte dell'ex Ato -ora Consulta d'Ambito – e del Servizio di Igiene Ambientale da parte di ciascuno Comune Socio), sono costituite per la gestione di servizi pubblici locali indispensabili, operano "in house" e sono sottoposte al cd "controllo analogo"; inoltre dette Società "in house" sono interessate dalle previsioni di cui alla L.R. N. 5/2016 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", in base alla quale è stata istituita a livello regionale una Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (cd AUSIR).

Dato atto che questo Comune detiene una quota pari al 1,1727 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone.

Visto l'attuale quadro normativo regionale in materia di riordino dei Consorzi di Sviluppo Industriale, riordino in fase di attuazione mediante la trasformazione nei Consorzi di Sviluppo Economico locale, con nuova disciplina, assetto e funzioni, in riferimento agli agglomerati industriali (artt. 61 e ss. della L.R. 3/2015, come modificata dalla L.R. 21/2016).

Visto l'art. 62, c. 3, della L.R. 3/2015 in base al quale i Consorzi di Sviluppo Industriale costituiscono i Consorzi di Sviluppo Economico locale mediante operazioni di fusione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del Codice Civile in quanto compatibili.

Atteso che tale Consorzio ha provveduto a modificare lo Statuto, adeguandolo ai sensi L.R. 3/2015, cambiando la denominazione in Consorzio di Sviluppo Economico del Monfalconese.

Dato atto che questo Comune detiene una quota pari al 0,81 del Consorzio Isontino Servizi Integrati – C.I.S.I. di Gradisca d'Isonzo.

Atteso che l'art. 20 TUSP prevede la rilevazione annuale unicamente per quanto riguarda gli enti societari e non per i consorzi, per cui il Consorzio di Sviluppo Economico del Monfalconese ed il Consorzio Isontino Servizi Integrati non rientrano negli enti partecipati oggetto della presente deliberazione.

Dato atto che questo Comune detiene una quota pari al 1,398222 di IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. di Gorizia.

Atteso che tale Società è in liquidazione da gennaio 2015.

Dato atto che la società IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. in liquidazione, ha proseguito nel 2018 la procedura di liquidazione già in corso e in data 30.04.2019 l'Assemblea dei soci ha approvato il Bilancio finale di liquidazione al 31.12.2018 ed il Piano di riparto conseguente.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale N. 16 del 28.03.2019 "IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. in liquidazione – Bilancio Finale di liquidazione al 31.12.2018 e Piano di Riparto – Approvazione operazioni necessarie alla conclusione della fase liquidatoria della società IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. in liquidazione".

Dato atto che il Comune di Villesse ha acquisito una partecipazione societaria, nella APT Azienda Provinciale Trasporti Spa per una quota pari al 0,6273% del capitale sociale.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale N. 43 del 04.12.2017 "Art. 8 della L.R. n. 20/2016: Piano di liquidazione della Provincia di Gorizia. Attribuzione quote di partecipazione in A.P.T. – Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. – Accettazione azioni a titolo gratuito".

Preso atto che, in data 22.11.2017 (data iscrizione Libro Soci), il Comune di Villesse ha acquisito la partecipazione in SAF Autoservizi FVG Spa, per una quota pari allo 0,01% del capitale sociale (i Comuni della provincia di Gorizia ne sono soci per una quota complessiva pari all'1,09%).

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale N. 48 del 21.12.2017 "Art. 8 della L.R. n. 20/2016: Piano di liquidazione della Provincia di Gorizia. Attribuzione quote di partecipazione in SAF – AUTOSERVIZI FVG S.p.A. – Accettazione azioni a titolo gratuito".

Considerato che le società partecipate AZIENDA PROVINCIALE DEI TRASPORTI APT spa e AUTOSERVIZI FVG SAF SPA effettuano entrambe servizi di trasporto pubblico locale (trasporto extraurbano);

Precisato che:

- la società Azienda provinciale dei Trasporti Spa di Gorizia gestisce una capillare rete extraurbana che si estende su un bacino geografico che comprende tutta la Provincia di Gorizia compreso il Comune di Villesse, parte della Bassa Friulana e del Cividalese e collega l'Aeroporto Trieste Airport con i principali centri della regione e con le località turistiche;
- la società AUTOSERVIZI FVG SAF SPA di Udine è una società privata che svolge l'attività di trasporto pubblico di passeggeri su strada che si sviluppa, in larga parte, nell'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito della Provincia di Udine, dei quali è assegnataria in seguito all'aggiudicazione di una procedura di gara europea;

Richiamato l'articolo 4, comma 9-bis, del citato D.lgs.n.175/ 2016, ai sensi del quale "*Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e).*"

Dato atto che:

- che il trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale;
- che la partecipazione azionaria nelle società APT e SAF è minima e non comporta, per il Comune di Villesse, alcun impegno di spesa;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale N. 54 del 18.12.2018 "Art. 20 del D.Lgs 19.08.2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) - Razionalizzazione

periodica. Art. 20, comma 4, D.Lgs n. 175/2016: relazione sulla adozione del piano di razionalizzazione”.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale N. 47 del 20.12.2019 “Revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31.12.2018 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 19.08.2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica)”.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale N. 41 del 21.12.2020 “Revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31.12.2019 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 19.08.2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Richiamato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), entrato in vigore il 27.06.2017;

Richiamato l’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il quale dispone che:

“1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”

Con riferimento alle linee guida predisposte nel mese di novembre 2018 dal Ministero del Tesoro in coordinamento con la Corte dei Conti:

“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs,. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D:L: 90/2014”

3. PERIMETRO OGGETTIVO

3.1 Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica

Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;*
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.*

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

Dato atto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all’art. 3.bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i, e dato

atto che l'affidamento di detti servizi alla società deve essere avvenuto tramite procedura ad evidenza pubblica oppure tramite affidamento in “*house providing*” a società che rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P..

Di seguito si riportano le società partecipate direttamente dal Comune di Villesse, con relative quote di partecipazione, alla data del 31.12.2020:

- IRISACQUA S.r.l. - Quota unica in quanto S.r.l.: 1,3868% del capitale sociale,
La società NON detiene partecipazioni societarie
Società “in house” partecipata al 100% da Enti Pubblici locali tra cui il Comune di Villesse
Società a controllo pubblico congiunto
- ISONTINA AMBIENTE S.r.l. – Quota unica in quanto S.r.l.: 1,398222% del capitale soc.,
La società NON detiene partecipazioni societarie
Società “in house” partecipata al 100% da Enti Pubblici locali tra cui il Comune di Villesse
Società a controllo pubblico congiunto
- A.P.T. Azienda Provinciale Trasporti S.p.a.: 0,6273% del capitale sociale;
La società DETIENE partecipazioni societarie
Società partecipata al 69,06% da Enti Pubblici locali tra cui il Comune di Villesse, a seguito liquidazione della ex Provincia di Gorizia (L.R. 20/2016, art. 8)
Società NON controllo pubblico
- S.A.F. F.V.G. S.p.a.: 0,01% del capitale sociale;
La società DETIENE partecipazioni societarie
Società partecipata al 22,11% da Enti Pubblici locali tra cui il Comune di Villesse, a seguito liquidazione della ex Provincia di Gorizia (L.R. 20/2016, art. 8) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Arriva Italia S.r.l. che ne detiene il 60%
Società NON controllo pubblico

Con riferimento alle società partecipate direttamente si evidenzia inoltre che:

Azienda Provinciale Trasporti (APT) SpA e Autoservizi FVG SpA – SAF. Trattasi di società partecipate dal Comune; entrambe svolgevano fino al 10.06.2020 il servizio di trasporto pubblico locale, sulla base di concessione regionale, ma su un territorio differente e con collegamenti a livello sovra-comunale.

Con decorrenza dall'11.06.2020 l'intero trasporto pubblico locale in Regione Friuli Venezia Giulia è svolto, sempre sulla base di concessione regionale, dalla Scarl T.P.L. FVG, società partecipata da APT Srl, Autoservizi FVG SpA - SAF, ATAP Pordenone SpA e Trieste Trasporti SpA, sulla base della concessione regionale.

Si rileva, altresì, che il Comune ha acquisito nel 2019 ulteriori azioni societarie in APT, a seguito di liquidazione della società partecipata IRIS S.p.A.; in particolare vi è stata l'approvazione in data 30.04.2019 da parte dell'Assemblea dei Soci di IRIS in liquidazione, del bilancio finale di liquidazione al 31.12.2018 e del relativo Piano di riparto. Tra le attività residue della società, risultavano anche le azioni detenute in APT.

Pertanto, sempre in data 30.04.2019, con specifico atto di assegnazione, le quote di APT detenute da IRIS in liq., sono state assegnate ai Comuni soci, a titolo di riparto finale dell'attivo.

Con riferimento alla S.A.F. S.p.A. si evidenzia che con Deliberazione del 29.09.2020 l'Assemblea dei Soci ha approvato il cambio della denominazione sociale da “Autoservizi F.V.G. S.p.A. – SAF” ad “ARRIVA Udine S.p.A.”.

Si evidenzia inoltre che nel corso del 2019, il Comune è stato socio anche della società IRIS - Isontina Reti Integrate e Servizi Società per azioni in liquidazione (1,398222% del capitale sociale), ma a seguito di quanto deliberato con Assemblea soci del 30.04.2019 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione al 31.12.2018 ed il Piano di riparto. Con decorrenza 17.12.2019 la società è cancellata dal Registro imprese e di conseguenza al 31.12.2019 non è più partecipata dal Comune.

Vista la Relazione Tecnica allegata sub “A” alla presente, che rappresenta l'esito della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Villesse al 31.12.2020.

Ritenuto pertanto, allo stato attuale, di mantenere anche le partecipazioni azionarie attribuite al Comune di Villesse a seguito della liquidazione della Provincia di Gorizia.

Dato atto pertanto che per tutte le società detenute al 31.12.2020 non ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. per la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Di dare atto inoltre che in riferimento alle già sopracitate deliberazioni del Consiglio Comunale N. 54 del 18.12.2018, N. 47 del 20.12.2019 e N. 41 del 21.12.2020, di revisione delle partecipazioni societarie al 31.12.2017 ed al 31.12.2018, nessuna delle partecipazioni societarie ivi individuate è stata oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, di cui al disposto dell'art. 20, c. 1 del T.U.S.P. e pertanto non si rende necessario approvare entro il 31.12.2021 una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione come previsto dall'art. 20 comma 4 del T.U.S.P..

Visto l'art. 42, c. 2, lett. e) del TUEL, e ravvisata quindi la competenza in merito del Consiglio comunale, dato atto che le decisioni sulle materie di al presente atto vertono su atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente locale a società di capitali.

Visto inoltre quanto indicato al capitolo 6.2 delle Linee Guida recentemente emanate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti, in particolare in merito alla competenza sul provvedimento di razionalizzazione *“Per gli enti locali e' da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare”*,

p r o p o n e

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 (TUSP), la Relazione Tecnica allegata sub “A” alla presente, che rappresenta la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Villesse alla data del 31.12.2020;
2. di approvare il mantenimento delle seguenti società partecipate detenute direttamente dal Comune di Villesse al 31.12.2020:
 - IRISACQUA S.r.l. - Quota unica in quanto S.r.l.: 1,3868% del capitale sociale,
 - ISONTINA AMBIENTE S.r.l. – Quota unica in quanto S.r.l.: 1,398222% del capitale soc.,
 - A.P.T. Azienda Provinciale Trasporti S.p.a.: 0,6273% del capitale sociale;
 - S.A.F. F.V.G. S.p.a.: 0,01% del capitale sociale.
3. di dare atto che per le società indicate al punto 2. non ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. per la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;
4. di dare atto, in riferimento alle proprie precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale N. 35 del 20.09.2017, N. 54 del 18.12.2018, N. 47 del 20.12.2019 e N. 41 del 21.12.2020 già richiamate nelle premesse, che nessuna delle partecipazioni societarie individuate dovesse essere oggetto di un provvedimento di razionalizzazione, di cui al combinato disposto dell'art. 24, c. 1, e dell'art. 20, c. 1, del T.U.S.P.;
5. di dare atto che la società IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi Spa in liquidazione ha concluso il processo di liquidazione nel corso dell'anno 2019 con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci in data 30.04.2019 del bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto al 31.12.2018;
6. di dare atto che copia della presente verrà trasmessa alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P., e quindi alla Struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P., istituita nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
7. di dare atto che copia della presente verrà trasmessa alla Sez. reg. di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;
8. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante la necessità di attuare quanto prima gli interventi previsti nella presente proposta deliberativa.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 23 dicembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 23 dicembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Il Sindaco espone il contenuto della deliberazione e ricorda che la ricognizione delle partecipate è prevista dal D. Lgs. n. 176/2016. Elenca, inoltre, le partecipazioni detenute dal Comune di Villesse.

In assenza di interventi il Sindaco chiede il voto.

Visti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, mediante affermazione vocale, ad esito favorevole unanime

d e l i b e r a

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Quindi, con separata votazione palese, mediante affermazione vocale, ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 11.12.2003, così come sostituito dall'art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.

- o o o o o -

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Flavia Viola

Il Segretario
F.to Stefano Moro

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 03/01/2022 al 18/01/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Villesse, lì 03/01/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/12/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, lì 03/01/2022

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell'originale firmato digitalmente.